TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 9.7.2015 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
ex art. 1 commi 47-69 L. n.92/2012

nel procedimento iscritto al n. R.G**. 15367/2015**

TRA

(…), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n.20 presso lo studio dell'Avv.to Antonio Porpora che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,

RICORRENTE

E

(…), in persona dei procuratori dottori Roland Schell e Marco Reas, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n.22 presso lo studio legale GerardoVesci & Partners, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gerardo Vesci e Leonardo Vesci giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso,

RESISTENTE

Con ricorso depositato il 7.5.2015 la dott.ssa ... ... esponeva: di avere lavorato alle dipendenze della ... spa dal 12.12.1994 al 23.6.2011, data del suo allontanamento per effetto di una misura sospensiva e poi per un preteso licenziamento disciplinare; che detto recesso è stato dichiarato illegittimo, sia in primo che in secondo grado, mentre avverso la sentenza di secondo grado non è stato proposto ricorso per Cassazione; di essere stata reintegrata solo 15 mesi dopo l'ordine di reintegra stabilito nella sentenza di primo grado; di essere stata nuovamente licenziata a distanza di soli 9 mesi dalla reintegra per preteso giustificato motivo oggettivo; che detto licenziamento ha carattere ritorsivo ed è in stretto collegamento con il primo recesso, riepilogando pertanto il contenuto del ricorso avverso il primo licenziamento; che con sentenza parziale n. 127247/12 del 28.9.2012 depositata il 7.11.2012 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha ordinato alla convenuta la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra ed ha disposto il proseguimento del giudizio in merito alle altre domande avanzate in ricorso; che con sentenza n. 2319/14 del 6.3.2014 la Corte di Appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza di primo grado; di avere ottenuto la retribuzione dovuta solo a seguito di 4 atti di precetto ed un atto di pignoramento; di avere avanzato il 28.2.2013 alla convenuta formale richiesta di ottemperanza della suddetta sentenza senza ricevere alcun riscontro; che la società resistente a settembre 2013 ha attivato una procedura di licenziamento collettivo convertita in sede sindacale in mobilità aziendale volontaria, con conseguente messa in mobilità di 55 dipendenti tra impiegati e operai dei 72 dichiarati in esubero; che nel corso degli ultimi anni ... aveva attivato altre due procedure di mobilità nel 2009 e 2010, con il coinvolgimento

rispettivamente di 43 e 35 dipendenti; che nessuna delle procedure di mobilità citate è derivata da un processo di ristrutturazione né è stata preceduta da un piano di riorganizzazione aziendale; che a più di 15 mesi dalla sentenza di primo grado la società resistente con lettera del 17.12.213 ha comunicato alla lavoratrice l'invito a riprendere servizio dal 7.1.2014; che il 7.1.2014 la ricorrente veniva inserita in un reparto diverso da quello di appartenenza, rimanendo di fatto inoperosa; che il 18.2.2014 la ... ha comunicato alla ricorrente il nuovo ruolo organizzativo (AS Parts Analyst & Network Reporting) all'interno del reparto After- Sales Marketing alle dirette dipendenze dell'ing. …., senza alcuna indicazione dei compiti, mansioni ed obiettivi concretamente richiesti alla lavoratrice; che anche successivamente la ricorrente rimaneva inoperosa, salvo limitatissimi e sporadici compiti occupando provvisoriamente la postazione della sig.ra …, assente per maternità; di avere chiesto con lettera del 18.4.2014 l'assegnazione specifica e concreta delle attività, mansioni e responsabilità collegate al ruolo assegnato il 18.2.2014; che solo nel mese di giugno 2014 l'azienda consentiva l'accesso del computer assegnato alla ricorrente al server aziendale ed ai file condivisi della Direzione di appartenenza; che nel mese di agosto 2014 la ricorrente riceveva dal collega … le prime istruzioni per la realizzazione di un report relativo all'andamento delle vendite dei pneumatici; di essere stata assente per ferie dal 15 al 30 settembre 2014; che in detto periodo il dirigente ing. …, tramite e-mail, comunicava alla ricorrente il ca...o della postazione lavorativa; che il 1.10.2014, al rientro delle ferie, veniva consegnata alla ricorrente la comunicazione ex art. 7 L. 604/66 relativamente all'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione di Roma, condizione di procedibilità per la legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo; che detta lettera veniva consegnata dalla dott.ssa … in presenza dell'ing. … e del dott. … ed immediatamente dopo la ricorrente veniva estromessa dall'azienda, scortata sino alla sua autovettura e accompagnata ai cancelli dell'uscita da due guardie giurate armate; che il 21.10.2014 è stato celebrato il tentativo di conciliazione tra le parti con esito negativo; di avere ricevuto il 27.10.2014 lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in seguito alla pretesa " necessità di interventi di tipo strutturale che invertano il trend negativo" dipendente dalla mancata ripresa del PIL italiano per il 2014 e da una "flebile ripresa del mercato italiano autovetture"; che i costi di gestione secondo la convenuta sarebbero molto elevati e la posizione lavorativa della ricorrente, avente uno stipendio mensile di € 2.544,00, rappresenterebbe una soluzione atta a sanare "lo squilibrio tra struttura dei costi e fatturato"; di avere impugnato il licenziamento con raccomandata inoltrata via PEC del 10.11.2014, offrendo contestualmente le proprie prestazioni; che detta lettera di impugnazione è stata invita anche alla casa madre ….; che il trauma subito a seguito di questo improvviso licenziamento ha aggravato ulteriormente le condizioni psicofisiche della ricorrente, già compromesse in seguito ai comportamenti posti in essere dall'azienda sia prima che dopo il primo licenziamento e durante il breve periodo di reintegrazione; che in seguito a ciò è stato diagnosticato alla ricorrente sia dal Centro Salute Mentale di Tivoli che da altri specialisti che hanno in cura la ricorrente un aggravamento del disturbo ansioso-depressivo sorto all'epoca delle vessazioni antecedenti al licenziamento disciplinare del 2011; che a seguito dei continui rifiuti della ... di adempiere spontaneamente alle statuizioni giudiziali la ricorrente è stata costretta a dare l'incarico ad un'agenzia immobiliare per la vendita della propria abitazione e a chiedere la sospensione del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa; che ad aprile 2014 la ... doveva ancora regolarizzare i versamenti al Fondo Est, continuando a lasciare la ricorrente senza copertura assicurativa sanitaria e possibilità di avere il rimborso delle spese mediche; che l'Inps respingeva la domanda di indennità di disoccupazione presentata dalla ricorrente il 13.11.2014 a causa dell'insufficienza dei contributi settimanali versati previsti ai fini dell'erogazione; che la lettera di licenziamento è del tutto generica e recante dati errati; che con comunicato ufficiale del 9.1.2015 la Casa Madre …. ha reso noto che l'anno 2014 è stato per le vendite … il migliore anno nella storia della compagnia con una crescita del 9,4% mentre lo stesso mercato europeo si conferma al primo posto, seguito dall'area Asia/Pacifico; che altri comunicati stampa dell'11.12.2014 e del 5.2.2015 hanno reso noto che nel 2014 il Gruppo tedesco ha segnato un nuovo record di immatricolazioni grazie in particolare ai risultati di ….; che nel 2014 e 2015 la ripresa è apprezzabile per … come indicato ai cap. 62,63, 64

del ricorso; che dalla documentazione contabile societaria e dagli allegati bilanci 2010/2011/2012/2013 il risultato della cd gestione ordinaria è sempre stato positivo; che dai bilanci ufficiali relativi agli anni 2009-2013 emerge che le chiusure in perdita non sono collegate all'attività tipica dell'azienda di compravendita di autovetture nuove e parti di ricambio ma piuttosto sempre originate da "svalutazioni di attività finanziarie" ossia svalutazioni del valore delle partecipazioni nelle controllate ….. e ….; che il Margine Operativo Lordo MOL (valore aggiunto- costi del personale) risulta negli anni sempre positivo ed in crescita nel 2013 rispetto al 2012; che gli indici ROA e ROS della resistente dal 2010 in poi risultano sempre positivi; che la lettera di licenziamento non indica quale sia il preteso tipo di riassetto organizzativo che la società intende implementare; che dopo la conclusione della procedura di mobilità avviata nel 2013 la resistente ha provveduto all'avvio di una ristrutturazione denominata Customer Dedication che vede l'organizzazione divisa per Business di prodotto; che al suo rientro in azienda alla ricorrente non è stata assegnata alcuna posizione organizzativa con la motivazione che doveva essere ultimata la riorganizzazione aziendale; che a distanza di due mesi dalla reintegra alla ricorrente è stata attribuita la posizione di Parts Analyst Network Reporting; che la posizione della ricorrente è stata l'unica soppressa mentre gli altri profili professionali similari a quello assegnatole ed operativi presso la Direzione After Sales ad oggi sussistono ed operano normalmente; che la resistente dal 28.9.2012 (data di pubblicazione della sentenza che ha disposto la reintegra) al 7.1.2014 (giorno di effettiva reintegra) la resistente ha indetto numerosi bandi interni per la selezione e copertura di diverse posizioni compatibili con l'esperienza e la professionalità della dott.ssa ...; che dopo la effettiva reintegra l'azienda convenuta ha continuato a pubblicare ulteriori bandi di selezione interna relativamente a posizioni compatibili con le competenze della ricorrente, indicati al cap. 88) del ricorso; che dal giorno del licenziamento ad oggi la convenuta ha indetto numerosi bandi relativamente a posizioni vacanti all'interno dell'organizzazione e compatibili con i requisiti posseduti dalla ricorrente, indicati al cap.92) del ricorso; che dopo il licenziamento della ricorrente la convenuta ha provveduto a nuove assunzioni, indicate al cap. 93) del ricorso; che l'azienda occupa più di 15 dipendenti all'interno dell'unità produttiva di Roma e 60 all'interno del territorio nazionale; che le condotte della convenuta hanno offeso irrimediabilmente la dignità e la personalità morale della lavoratrice ed hanno comportato un danno morale quantificato in € 25.000,00; che la ricorrente a causa della condotta della convenuta ha subito anche danni esistenziali; che le modalità con le quali è avvenuta l'estromissione della ricorrente hanno causato lesione dell'integrità psico-fisica della lavoratrice in misura pari al 15% di invalidità permanente, pari ad € 39.689,00; che alla retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente, pari ad € 3.095,97, deve essere aggiunto il compenso in natura di € 250.00, per un totale di € 3.495,97.

In punto di diritto la ricorrente deduceva: che i comportamenti tenuti dopo il rientro della ricorrente dall'aspettativa biennale per volontariato, il primo licenziamento e le violente modalità di espulsione, la mancata reintegra nonostante un ordine giudiziario, il comportamento tenuto tra i due licenziamenti, i comportamenti tenuti dopo la reintegra, l'inattività forzata alla quale era sottoposta, il mancato riscontro delle richieste e diffide inoltrate, il secondo licenziamento a distanza di soli 9 mesi dalla reintegra rendono manifesta la natura ritorsiva del secondo licenziamento, determinato unicamente da ragioni vendicative; che pertanto deve trovare ingresso la tutela reale piena di cui all'art. 18 L. 300/70, con conseguente nullità del licenziamento, diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito; che il rapporto di lavoro in questione costituisce l'unica fonte di reddito del nucleo familiare della ricorrente; che la ctu elaborata nel corso del giudizio di primo grado aveva quantificato nella misura del 25% il danno subito a causa del demansionamento e del primo licenziamento; che l'ingiusta vendetta e il carattere ritorsivo del licenziamento non possono non avere quale conseguenza diretta e immediata anche una lesione della dignità, della personalità morale e della integrità psico-fisica della ricorrente; che per quanto riguarda il danno esistenziale il secondo licenziamento ha peggiorato ulteriormente la qualità di vita della ricorrente incidendo sui rapporti extra-lavorativi ed i suoi interessi sociali, culturali e affettivi; che il Centro Studi Mentale di Tivoli ha diagnosticato alla ricorrente l'aggravamento del disturbo post-traumatico da stress cronico,

successivamente al secondo licenziamento subito; che ricorrono tutti gli elementi individuati quali condizione per il risarcimento del danno esistenziale;che alla ricorrente non era di fatto attribuita alcuna posizione lavorativa successivamente alla reintegra e sino al giorno del licenziamento, limitandosi parte attrice a svolgere compiti sporadici in attesa di ricevere indicazioni in merito ad un imprecisato piano operativo; che nessuna crisi aziendale risultava in atto, se si considera la riduzione dei costi di gestione già avvenuta mediante la procedura di mobilità conclusasi nel dicembre 2013 con la soppressione di circa 60 posti di lavoro; che la ... è assoggettata ad una normativa fiscale particolare che impone costantemente un utile operativo (un congruo margine sulle vendite ROS); che l'obbligo da parte del Gruppo … nei confronti della società italiana ad assicurare a quest'ultima un margine minimo di redditività esclude in radice che la …. possa restare in balia delle diverse contingenze economiche del mercato; che dall'analisi dei bilanci ufficiali della ... relativi agli anni 2009-2013 emerge che le perdite di esercizio realizzate tutti gli anni sono originate da svalutazioni di attività finanziarie ossia svalutazioni del valore delle partecipazioni nelle società controllate; che ... ha di fatto dal 2009 al 2014 elargito annualmente premi di produzione ai propri dipendenti; che da varie fonti si apprende che da gennaio a ottobre 2014 si evidenziano significativi segnali di ripresa nel settore Automotive italiano; che secondo l'UNRAE nel 2014 la ripresa è particolarmente apprezzabile per … e che nel febbraio 2015 il marchio … ha avuto un ulteriore aumento delle immatricolazioni; che la convenuta non ha assolto all'obbligo di repechage; che tra l'ordine di reintegra l'effettiva reintegra e anche dopo la convenuta ha indetto numerosi bandi interni per occupare posti vacanti che prevedevano requisiti e competenze posseduti dalla ricorrente.

Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere: 1) in via principale accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimato in quanto ritorsivo e conseguentemente condannare la ... spa alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con facoltà di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, da determinarsi ex lege in misura pari a 15 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 3.095,97, nonchè al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto del licenziamento, in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto di € 3.495,97 oppure € 3.095,97 dal licenziamento alla effettiva reintegra o sino al pagamento della predetta indennità sostitutiva all'esito dell'opzione, unitamente alla corresponsione di ogni altro trattamento previsto dalla legge o da contratto di tempo in tempo vigente, oltre il ristoro della svalutazione monetaria e degli interessi legali nella misura ex art. 1284 cc o di giustizia; 2) in subordine, accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del motivo oggettivo posto alla base del licenziamento impugnato con conseguente declaratoria di nullità, illegittimità, annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimato e condannare la convenuta spa alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con facoltà di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, da determinarsi ex lege in misura pari a 15 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 3.095,97, nonchè al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto del licenziamento, in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto di € 3.495,97 oppure € 3.095,97 dal licenziamento alla effettiva reintegra o sino al pagamento della predetta indennità sostitutiva all'esito dell'opzione, unitamente alla corresponsione di ogni altro trattamento previsto dalla legge o da contratto di tempo in tempo vigente, oltre il ristoro della svalutazione monetaria e degli interessi legali nella misura ex art. 1284 cc o di giustizia; 3) in estremo subordine accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del motivo oggettivo posto alla base del licenziamento impugnato o comunque l'illegittimità del licenziamento con conseguente declaratoria di nullità, illegittimità, annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimato e in applicazione della L. 92/2012 dichiarare la risoluzione del rapporto con effetto dalla data del licenziamento e condannare la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 3.495,97 oppure € 3.095,97, , oltre il ristoro della svalutazione monetaria e degli interessi legali nella misura ex art. 1284 cc o di giustizia; 4) in ogni caso accertare il danno subito dalla ricorrente a causa del licenziamento nullo e/o illegittimo e/o annullabile e/o inefficace e per l'effetto condannare la ... spa al pagamento in favore della ricorrente dei seguenti importi: € 39.689,00 a titolo di danno biologico pari al 15%, € 10.000,00 a titolo di danno esistenziale,

€ 20.000,00 a titolo di danno morale derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica per il combinato disposto di cui agli artt. 2059 cc, 2087 cc, 2043 cc, 590 cp e 185 cp; 5) con riferimento a tutti i capi di domanda a contenuto patrimoniale condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente al ristoro della svalutazione monetaria medio tempore verificatasi e degli interessi legali, nella misura e con le modalità di legge; 6) con vittoria di spese ed onorari di causa.

La società resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

In particolare la ... spa deduceva: che la ricorrente, a seguito dell'annullamento giudiziale del licenziamento disciplinare, veniva reintegrata dalla Società con comunicazione del 17.12.2013 con decorrenza 7.1.2014 presso la Direzione AS Marketing MBC, essendo stata già da tempo soppressa la funzione in precedenza ricoperta dalla ricorrente sino al 27.7.2011; che la resistente reintegrava la ricorrente all'indomani di una procedura di mobilità e in concomitanza con un importante processo di riorganizzazione aziendale denominato " Customer Dedication"; che attraverso quest'ultimo processo la Società riorganizzava in tre divisioni- …. Cars, … Vans e … Trucks, le quali avrebbero iniziato ad operare integrando nuove funzioni; che alla ... veniva comunicato che ella sarebbe stata coordinata direttamente dal Direttore After Sales Marketing &Business Development ing. … e che la nuova struttura della Direzione Marketing nata il 1.1.2014 era in fase di riassetto organizzativo; che alla ricorrente veniva comunicato che si sarebbe occupata di analisi rica... e report per il settore AS Marketing and OtC per il Settore Workshop&Parts Process;che l'ultima fase della riorganizzazione in questione si concludeva a fine aprile 2014, con il passaggio di … al Settore Field di …, passaggio che completava l'organigramma della Direzione Marketing e la definizione delle mansioni attribuite alla ricorrente; che fin dai primi giorni veniva pianificato un percorso formativo con un affiancamento sia ai colleghi dell'area marketing che del settore W&P process, oltre che con il diretto superiore ing. …, il quale impartiva alla ricorrente le indicazioni sui report da predisporre; che la ricorrente iniziava subito la propria attività: il 26.2.2014 preparava il primo report affiancandosi al collega …, l'8.3.2014 predisponeva un ulteriore report vendite, il 10.3.2014 collaborava alla raccolta dati per una presentazione UCISM, il 31.3.2014 preparava una analisi dettagliata sull'andamento dei marketing code, il 9.5.2014 predisponeva il primo report vendite in autonomia e senza affiancamento di colleghi; che nonostante il differimento della riunione del 30.4.2014 avente ad oggetto la tematica "nuovi report vendita" al 12.5.2014 veniva fornita alla ... la lista dei nuovi report vendita; che il pc venne fornito alla ricorrente dopo pochi giorni dal suo inserimento; che la fase di formazione e affiancamento della ricorrente si svolgeva regolarmente nel corso delle prime sei settimane (gennaio 2014-febbraio 2014); che sin dall'inizio alla ricorrente venivano assegnate mansioni proprie della figura professionale in cui era stata inquadrata; che la ricorrente dalla data di reintegra al 9.5.2014 è stata assente per ferie, permessi, malattia o altro per un totale del 40% del tempo lavorativo; che il lamentato rallentato inserimento all'interno della struttura aziendale è dovuto alla discontinua presenza in società della ricorrente e non alla volontà dell'azienda di escluderla; che nota crisi del settore auto ha comportato la necessità di tre procedure di mobilità nel 2009.2010,2013; che nonostante le procedure di mobilità la situazione economica e produttiva della resistente, a causa della sfavorevole congiuntura economica a livello europeo, non ha registrato una significativa inversione di tendenza; che i risultati di …, invocati in ricorso, sono irrilevanti in quanto tengono conto del mercato globale in cui opera la Casa Madre e non del mercato italiano o dei risultati di … spa; che attraverso la produzione di grafici si evidenzia la depressione del mercato automobilistico in Italia dal 2007 al 2014 e la quota percentuale di incidenza sul mercato di ..., il dimezzamento delle vendite e del fatturato netto di ... dal 2007 al 2014, il conseguente decremento del numero di personale dipendente; che mettendo a confronti i dati di fatturato netto con il costo delle Spese Generali e Amministrative di ... -... Italia con i paesi più assimilabili all'Italia (Francia e Spagna) e con le società ... ivi presenti,appare evidente la sproporzione dei costi di gestione di ... rispetto al fatturato netto; che il risultato di gestione cd ordinaria ha avuto un esito positivo grazie al costante supporto economico da parte della società controllante ... ; che il risultato complessivo dei bilanci 2009-2013 è sempre stato di segno negativo; che perdurando la grave situazione di crisi la società era costretta ad operare ulteriori riorganizzazioni delle funzioni e a cancellare alcune funzioni, tra cui la funzione

di After Sales Parts Analyst & Network Reporting posta all'interno della Direzione After-Salese Marketing MBC alla quale era adibita la ricorrente, operando una parcellizzazione delle poche competenze residue relative alla medesima funzione; che a seguito del dedotto riassetto organizzativo la posizione ricoperta dalla ricorrente veniva soppressa con decorrenza 1.10.2014; che pertanto veniva inviata alla DPL di Roma e consegnata a mano alla ricorrente comunicazione ex art. 7 L. 604/66; che la DPL convocava le parti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, all'esito della quale la Commissione proponeva alle parti come proposta conciliativa la corresponsione alla lavoratrice di una somma pari a 20 mensilità; che l'Azienda aderiva a tale proposta mentre la lavoratrice rifiutava; che pertanto la resistente inviava alla ricorrente lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; che la società, al rientro della ricorrente in azienda, effettuava i pagamenti le comunicazioni necessarie al Fondo Est, provvedeva alla regolarizzazione contributiva della ricorrente; che la segnalazione al BPO non ha portato ad alcun accertamento poichè non sono state rilevate mancanze di sorta; che la ricorrente per sua scelta occupava la postazione di lavoro della signora … che si trovava in maternità; che al rientro della sig.ra … il 23.9.2014 veniva reperita una nuova postazione per la ricorrente; che alla ricorrente non veniva versato il premio di risultato atteso che secondo gli accordi aziendali lo stesso viene corrisposto solamente al personale in forza al 31 dicembre dell'anno di riferimento; che la ricorrente, ricevuta la lettera di licenziamento, salutava tutti i colleghi del piano e consegnava il cartellino presso la direzione HR senza essere scortata da alcuno; che non vi erano postazioni lavorative utili cui adibire la ricorrente.

In punto di diritto la società resistente deduceva: l'inammissibilità/improponibilità della domanda di risarcimento dei lamentati danni biologico, morale ed esistenziale; che comunque è infondata la domanda di risarcimento dei danni; che non sussiste la dedotta natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento; che la causa per demansionamento e danni è stata già proposta dalla ricorrente ed è pendente da anni e sarà decisa il 10.12.2015; che sussiste il dedotto giustificato motivo oggettivo di recesso; che la funzione della ricorrente è stata effettivamente soppressa; che dopo il licenziamento della ricorrente non vi sono state nuove assunzioni a tempo indeterminato con profili assimilabili a quello della ricorrente; che l'organico dell'azienda era ed è saturo; che solo il sig. …, citato in ricorso, è stato assunto a tempo indeterminato successivamente al licenziamento della ricorrente, ma per mansioni e con livello diverso, mentre tutti gli altri sono stati assunti a tempo determinato per sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto o per altre esigenze temporanee e per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle della ricorrente; che la reintegra in azienda della lavoratrice è stato disposto non per effetto delle azioni giudiziarie della ricorrente ma all'esito del completamento della procedura di mobilità ed occasione della riorganizzazione della Customer Dedication; che nella ipotesi di ritenuta ingiustificatezza del licenziamento deve trovare ingresso la tutela di cui all'art. 18 comma 7 che richiama il comma 5 L. 300/70.

All'udienza del 9.7.2015 il Giudice, dopo la discussione, si riservava.

*****

L'art. 1 comma 47 L. n.92/2012 prevede che "*Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro*".

Il comma 49 dell'art. 1 della legge 92 /2012 dispone che: "*Il giudice , sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 cpc, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva , all'accoglimento o al rigetto della domanda …*"

Ritiene questo giudice che la fase sommaria (ma non cautelare, non occorrendo il *periculum in mora*) del rito Fornero sia destinata a valutare il *fumus* di fondatezza della domanda o, in altri

termini,a consentire un giudizio di mera verosimiglianza circa la esistenza o meno dei vizi del licenziamento denunciati dalla parte ricorrente; ne consegue che in tale prima fase le prove indispensabili sono quelle ritenute strettamente necessarie nella fattispecie concreta a consentire al giudice la valutazione del *fumus* di fondatezza della domanda.

Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie, applicando i principi appena esposti, ritiene il giudicante che le produzioni documentali rendono non indispensabile, al fine della valutazione del *fumus* di fondatezza della domanda, l'ammissione delle prove richieste dalle parti in questa fase sommaria del giudizio.

Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che:

- la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di ... spa dal 12.12.1994 al 23.6.2011 data del suo licenziamento disciplinare, da ultimo con inquadramento nel 1° livello ccnl terziario, profilo di Analista Garanzie presso la Direzione After Sales-Settore Garanzie (doc.a);
-a seguito di ricorso ex art. 414 cpc con contestale istanza ex art. 700 cpc depositato dalla ricorrente (doc.b), con sentenza parziale n.127247/2012 del 28.9.2012 il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo ed annullato il licenziamento intimato alla ricorrente il 6.7.2011 ed ha ordinato a ... spa l'immediata reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, condannandola al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, pari ad € 2.400,94 al mese dal licenziamento alla reintegra, disponendo con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande, relative al dedotto demansionamento e al risarcimento dei danni lamentati, giudizio ancora pendente (doc.f);
- la ricorrente ha notificato alla resistente vari atti di precetto per il pagamento delle somme di cui alla sentenza n. 15157/2012 (doc. h,1,f), nonchè atto di pignoramento presso terzi (doc.k); con sentenza n. 7756/2013 il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione a precetto depositata da ... spa (doc.m);
- con lettera del 16.12.2013 ... spa, pendente il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 28.9.2012, "*al solo fine di ottemperare al suddetto dispositivo che sta creando un danno economico rilevante ed evidente alla scrivente Società*" ha comunicato alla signora ... la ripresa del servizio per il giorno 7.1.2014 presso la sede aziendale di Via …. n. …di Roma dove il dott. … "*le fornirà le ulteriori indicazioni volte al concreto reinserimento*" (doc.c);
- con lettera del 30.1.2014, sottoscritta dalla ricorrente per presa visione il 18.2.2014 la Società ha comunicato alla sig.ra ... che "*a seguito del processo di riorganizzazione interno denominato " Customer Dedication" siano lieti di comunicarle che a decorrere dal 1.1.2014 Ella ricoprirà il ruolo di AS Parts Analyst & Network Reporting con riporto diretto alla Direzione After-Sales Marketing MBC*"(doc.ff);
- con sentenza n. 2319/2014 del 6.3.2014 depositata il 9.5.2014 la Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello presentato da ... avverso la sentenza non definitiva n. 15157/2012 (doc.t);
- con lettera del 18.4.2014 la ricorrente, tramite il proprio legale, ha chiesto alla resistente l'indicazione dettagliata delle attività, responsabilità e scopo della posizione attribuita alla lavoratrice all'interno dell'organizzazione, lamentando la mancata attribuzione di mansioni specifiche ma solo di singoli compiti "spot" attribuiti di tanto in tanto, non confacenti alla professionalità e alla qualifica di appartenenza (doc. gg);
- con lettera del 21.10.2014, a seguito della procedura ex art. 7 L. 604/66 di cui alla comunicazione del 29.9.2014 (doc.ll) conclusasi negativamente il 21.10.2014 (doc. mm), la società resistente ha intimato alla ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a far data dal 1.10.2014 con la seguente motivazione: "*la Società opera all'interno di un contesto macro-economico fortemente depresso in cui non si evidenziano concreti segnali di ripresa. Purtroppo anche nel 2014 non si è verificata in Italia la crescita del PIL auspicata e prevista dai principali istituti finanziari e dopo continue previsioni al ribasso, le ultime stime parlano di un ennesimo calo anche nel 2014 di 0,4%. In tale contesto economico il settore Automotive, nel quale opera come noto la Società, continua ad essere uno tra quelli più colpiti. Il mercato italiano autovetture dopo aver toccato nel 2013 il livello più basso negli ultimo 30 anni (48% vs 2007) sta mostrando i primissimi segni di una flebile ripresa.... In questo contesto i costi di gestione della Società non sono giustificati né dall'attuale livello di*

fatturato né da quello previsto per l'anno corrente e per i prossimi a venire. La conseguenza è la necessità di interventi di tipo strutturale che invertano il trend negativo. Nonostante le numerose misure implementate....purtroppo la riduzione dei costi di gestione non è stata accompagnata da un recupero in termini di fatturato....Pertanto la società ha intenzione di dare esecuzione al disegno riorganizzativo ipotizzato e, per quanto concerne la posizione individuale di cui all'oggetto, ha deciso di sopprimere la funzione a cui la signora ... è addetta di After Sales Parts Analyst & Network Reporting posta all'interno della Direzione After-Sales Marketing MBC e con riporto diretto al relativo Direttore. A seguito di tale riassetto organizzativo, la posizione ricoperta dalla sig.ra ... verrà quindi soppressa con decorrenza 1.10.2014 con parcellizzazione delle relative attività e suddivisione delle medesime tra i profili ancora esistenti. E' stata peraltro lungamente ricercata una diversa posizione lavorativa in ottemperanza del cd obbligo di repechage ma non risultano presenti in Azienda posizioni lavorative disponibili e compatibili con la Sua professionalità ed il livello di inquadramento essendo l'organico assolutamente saturo ed anzi ridondante. Tale repechage si è spinto sino alla valutazione della risalente posizione della signora ... ricoperta sino al 27.7.2011 ma ancora una volta ribadiamo che tale posizione risulta da tempo eliminata e non più esistente nell'organico aziendale, essendo stata in parte soppressa ed in parte parcellizzata nella posizione dei Responsabili della Funzione PC Warranty. Pertanto nell'impossibilità di reperire mansioni equivalenti od anche inferiori a quelle relative alla posizione soppressa, si ribadisce l'intervenuto recesso del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo" (doc. e);
- la ricorrente ha impugnato il licenziamento con lettera dell'11.11.2014 (doc.nn).
... spa ha, tra l'altro, prodotto:
- una descrizione della funzione " After Sales Parts Analyst & Network Reporting", attribuita alla ricorrente con lettera del 30.1.2014: " *Scopo. Assicurare la realizzazione di report di vendita rica... & accessori e degli ordini della Rete .... Supportare l'analisi del trend delle vendite di rica... & accessori delle Reti ... e degli ordini valutando l'andamento medio per Business Units e approfondendo le criticità per i dealer meno performanti. Attività: Analizzare l'andamento delle vendite di rica... & accessori e dei principali KPI gestionali degli ordini ed individuarne le aree di miglioramento potenziali. Analizzare i principali KPI di gestione officina e magazzino della rete ed individuarne le aree di miglioramento. Elaborare report relativi ai piani di implementazione dei programmi di miglioramento in rete. Assicurare la raccolta dei dati dei principali KPI officina e magazzino. Supportare l'analisi officina e magazzino valutando l'andamento medio delle performance approfondendo le criticità per i dealer meno performanti. Elaborare Report di analisi e benchmarck*" (doc.3);
- cartellini delle presenze della ricorrente dalla reintegra al licenziamento (doc.4);
- e-mail del 5.12.2013 con cui il sig. … per conto di Comunicazione Interna ha comunicato ai dipendenti il processo di riorganizzazione interna denominato Customer Dedication, che prevedeva la divisione dell'azienda in tre Divisioni: ... -... , ... -... Vans e ... Trucks "*che continueranno ad operare strutturate come oggi, ma integrando nuove funzioni"* (doc.7).

Com'è noto "*Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni*" (Cass. sez. lav. sent. n. 17087 dell'8.8.2011).

Secondo la Cassazione "*L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso*" (Cass. sez. lav. sent. n. 6501 del 14.3.2013).

L'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 consente al datore di lavoro di recedere dal contratto «*per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa*».

Sul punto si richiama quanto ritenuto dalla Suprema Corte: "*La valutazione da parte del giudice della legittimità di un licenziamento di tale genere implica, quindi, necessariamente sia per quanto riguarda l'effettività della soppressione del posto di lavoro che l'impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato, un analisi della organizzazione aziendale, ma tanto non sta a significare che il giudice valuta l'opportunità della scelta di organizzare in certo modo la propria azienda, sta a significare, piuttosto, la verifica, sul piano della effettività, della causa giustificatrice posta a base del licenziamento. In tale ottica la scelta imprenditoriale di sopprimere il posto di lavoro e di organizzare diversamente la propria azienda resta, pertanto, insindacabile nei suoi profili di congruità e necessità. Quello che è oggetto del sindacato giudiziale, e giova ribadirlo, è l'effettività della scelta datoriale*"(Cass. sez. lav. sent. n.7494 del 14.5.2012). In altri termini "*Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui a...to rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato*" (Cass. sez. lav. sent. n. 24235 del 30.11.2010).

Nella fattispecie il licenziamento della ricorrente è stato motivato dalla Società per giustificato motivo oggettivo a seguito della *"necessità di interventi di tipo strutturale che invertano il trend negativo"* dipendente dall'ennesimo calo del PIL per il 2014 e da una "*flebile ripresa*" del mercato italiano autovetture, con conseguente esecuzione del "*disegno riorganizzativo ipotizzato"*e soppressione della *"posizione ricoperta dalla sig.ra ..... con decorrenza 1.10.2014 con parcellizzazione delle relative attività e suddivisione delle medesime tra i profili ancora esistenti"* (cfr. lettera di licenziamento).

Trattasi di motivazione del tutto generica e che contrasta con la documentazione prodotta dalla ricorrente.

E infatti:

- con comunicato del 9.1.2015 la casa madre ... AG ha reso noto che l'anno 2014 è stato per le vendite ... il migliore anno nella storia della compagnia con una crescita del 9,4% (doc.iif);
- con comunicato stampa del 5.2.2015 è stato reso noto che "*nel 2014 il gruppo tedesco ha segnato un nuovo record di immatricolazioni con oltre 2,5 milioni di unità, + 8% sul 2013 grazie in particolare ai risultati di ... ... "*, evidenziando che è stata "*particolarmente brillante la performance del comparto auto"* (doc.lll);
- dalla relazione al Consiglio di Amministrazione di …. spa sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 si evince che: " *a fronte di un andamento operativo in linea con la difficile situazione del mercato italiano, la perdita di esercizio è riferibile alla complessiva svalutazione, pari ad euro migliaia 58.371, del valore di carico delle partecipazioni in ... ... Financial Services, ... Roma e ... ... Milano resasi necessaria a seguito delle significative perdite consuntivate dalle summenzionate società controllate e ritenute non più recuperabili"; "per ... ... il volume delle immatricolazioni comunicate dal Ministero dei Trasporti è stato di 45.546, dato in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, che ha fatto registrare un incremento rispetto all'anno precedente del 8.20%. In termini di quota di mercato ... -... raggiunge il valore record di 3.4% (più o.5 rispetto all'anno 2012)*"; " *la gestione prosegue nei primi mesi del 2014 in un contesto di mercato in leggera ripresa rispetto all'anno precedente, comunque in linea con quanto programmato. La situazione economica generale mostra anch'essa leggeri segni di ripresa*.." (doc.mmm);

- dalla documentazione contabile societaria e dagli allegati bilanci 2010/2011/2012/2013 emerge che le chiusure in perdita non sono collegate all'attività di compravendita di autovetture e parti di rica...o bensì a svalutazioni di attività finanziarie, ovvero svalutazioni del valore delle partecipazioni nelle controllate ... ... Roma e ... ... Milano e che la Società ha realizzato un valore aggiunto (fatturato-costo del venduto) sempre positivo, così come il margine operativo lordo M.O.L. (valore aggiunto-costi del personale) e il capitale circolante netto (attivo corrente - passivo corrente) (doc. mmm).

Nella lettera di recesso la società resistente accenna all' "*intenzione di dare esecuzione al disegno riorganizzativo ipotizzato"*, senza esplicitarlo e provarlo; inoltre dalla lettera di recesso non si evince il nesso di causa-effetto con la soppressione della funzione attribuita alla sig.ra ....

Nella memoria di costituzione ... si limita al riguardo a riportarsi al testo della comunicazione ex art. 7 L. 604/66 e della lettera di licenziamento.

Peraltro deve essere evidenziato che la ricorrente, reintegrata il 7.1.2014, solo il 18.2.2014 ha ricevuto la lettera del 30.1.2014 con cui la Società ha formalmente comunicato alla sig.ra ... che "*a seguito del processo di riorganizzazione interno denominato " Customer Dedication.... a decorrere dal 1.1.2014 Ella ricoprirà il ruolo di AS Parts Analyst & Network Reporting con riporto diretto alla Direzione After-Sales Marketing MBC*", senza alcuna indicazione dei compiti, mansioni ed obiettivi concretamente richiesti alla lavoratrice.

La ricorrente, che ha dedotto di non avere di fatto svolto alcuna mansione sin dalla data della reintegrazione se non in via sporadica (e sul punto nessuna documentazione di segno contrario ha prodotto la resistente), ha formalmente chiesto alla datrice di lavoro con lettera del 18.4.2014 l'indicazione dettagliata delle attività, responsabilità e scopo della posizione attribuita alla lavoratrice all'interno dell'organizzazione, lamentando la mancata attribuzione di mansioni specifiche ma solo di singoli compiti "spot" attribuiti di tanto in tanto, non confacenti alla professionalità e alla qualifica di appartenenza.

E' pacifico che tale lettera è rimasta priva di riscontro.

E' inoltre documentato che:

- nel mese di maggio 2014 il superiore gerarchico della ricorrente, ing. …, non aveva ancora definito il tipo di analisi e di reportistica da far svolgere alla ricorrente, alla quale inviava "*esempi di report e la lista parziale di quello che andrai a preparare nelle prossime settimane*" (cfr. mail del 13.5.2014 doc. hh fasc. ricor.);
- … con mail del 4.7.2014 inviava alla ricorrente alcuni report ripescati dai server, da aggiornare negli schemi e nelle strutture, mettendosi a disposizione "*per mettere a calendario le lavorazioni e per darti le corrette indicazioni*"; la ricorrente con mail dell'11.7.2014 chiedeva a …, essendo "*praticamente digiuna riguardo al mondo rica... dal momento che pur stando in Assistenza prima del licenziamento il mio lavoro era di controllo dei costi delle Garanzie*" "*una sorta di affiancamento che mi può far luce ad es. su come e dove estrarre i dati che poi dovrò elaborare*"; … rispondeva con mail del 25.7.2014 comunicandole che "*possiamo cominciare con un report alla volta e calendarizzare gli altri. Comincerei con pneumatici e ruote complete. Possiamo vederci con Balestra per il dettaglio operativo*" (cfr doc.ii fasc. ricor.).

Pertanto la ricorrente dopo la reintegra non ha mai ricevuto dall'azienda alcuna comunicazione dettagliata della funzione assegnatale; inoltre la sig.ra ... non risulta avere svolto i compiti di cui alla descrizione della funzione " After Sales Parts Analyst & Network Reporting" prodotta dalla resistente al doc.3). Sul punto si osserva che la resistente afferma nella memoria di costituzione che "*alla ... veniva comunicato che si sarebbe occupata di analisi rica... e report per il settore AS Marketing and OtC e per il settore Workshop&Parts Process*" (cap.10 pag.8) senza tuttavia produrre alcuna documentazione a sostegno.

Deduce inoltre ... che la ricorrente: veniva formata durante le prime sei settimane (gennaio 2014-febbraio 2014), il 26.2.2014 preparava il primo report affiancandosi al collega …; l'8.3.2014 predisponeva un report vendite; il 10.3.2014 collaborava alla raccolta dati per una presentazione UCISM; il 31.3.2014 preparava un'analisi sull'andamento dei marketing code; il 1.4.2014

predisponeva un report vendite con un check del collega …; il 9.5.2014 predisponeva il primo report vendite in autonomia (cap.17 pag.9).

Nessuna documentazione al riguardo ha prodotto la resistente, le cui allegazioni risultano smentite dal tenore delle mail di luglio 2014 prodotte dalla ricorrente, dalle quali emerge la richiesta della ricorrente di essere affiancata e l'attribuzione alla ... dei primi report, a distanza di sei mesi dalla reintegrazione.

La Società non ha in alcun modo chiarito, nemmeno in questa sede, quale fosse il *"disegno riorganizzativo ipotizzato"* che ha portato alla soppressione della funzione AS Parts Analyst & Network Reporting attribuita alla ricorrente solo pochi mesi prima, a febbraio 2014, a seguito del processo di riorganizzazione interno denominato Customer Dedication.

Né parte resistente ha assolto all'obbligo di *repechage*, limitandosi a dedurre laconicamente nella lettera di recesso che "*E' stata peraltro lungamente ricercata una diversa posizione lavorativa in ottemperanza del cd obbligo di repechage ma non risultano presenti in Azienda posizioni lavorative disponibili e compatibili con la Sua professionalità ed il livello di inquadramento essendo l'organico assolutamente saturo ed anzi ridondante. Tale repechage si è spinto sino alla valutazione della risalente posizione della signora ... ricoperta sino al 27.7.2011 ma ancora una volta ribadiamo che tale posizione risulta da tempo eliminata e non più esistente nell'organico aziendale, essendo stata in parte soppressa ed in parte parcellizzata nella posizione dei Responsabili della Funzione PC Warranty*".

Anche nella memoria di costituzione ... si limita a dedurre apoditticamente che non vi erano posizioni lavorative utili cui adibire la ricorrente e, quanto ai nominativi indicati in ricorso come assunti successivamente al licenziamento, che il sig. … è stato assunto a tempo indeterminato "*per mansioni e con livello di inquadramento assolutamente diverso, mentre tutti gli altri sono stati assunti a tempo determinato per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o per altre esigenze strettamente temporanee e comunque per lo svolgimento di mansioni (e con livelli di inquadramento) affatto differenti da quelli della ...*"(pag.33 memoria), senza produrre alcuna documentazione a sostegno.

Sul punto si deve rilevare che l'onere, incombente sul datore di lavoro, di dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, deve concernere tutte le sedi dell'attività aziendale (Cass. 18 luglio 2010 n. 16579).

La ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto che: alla data del licenziamento risultava ancora aperta la selezione per la posizione di Parts Product Manager and Pricing, che richiede come requisito la laurea in discipline economiche posseduta dalla ricorrente; successivamente al secondo licenziamento e sino alla data di deposito del ricorso la resistente ha pubblicato altri bandi di selezione per posizioni vacanti, ricopribili dalla sig.ra ... e le cui selezioni sono ancora in corso, quali: Product Manager Van, Pianificazione e controllo Trucks, Sviluppo Usato Van e Residual Values, Product Manager Van, Network Support management, Marketing Communication e le altre posizioni indicate al cap.92) del ricorso.

Inoltre parte attrice ha allegato che dopo il suo licenziamento la Società ha proceduto a nuove assunzioni e/o conversioni di rapporto a tempo determinato e/o parziale quali i signori indicati al cap. 93) del ricorso (signori …).

Nessuna puntuale contestazione e nessuna documentazione ha prodotto la resistente al riguardo.

Pertanto risulta manifestamente insussistente il dedotto motivo economico posto alla base del recesso e la violazione dell'obbligo di repechage.

Escluso il motivo economico del recesso, si può ritenere provata in questa sede per presunzioni, alla luce di una delibazione sommaria imposta dal rito, la natura ritorsiva del licenziamento intimato alla ricorrente, a distanza di 9 mesi dalla formale reintegra, unicamente quale reazione ingiusta a comportamenti leciti della lavoratrice, tutti documentati, e tuttavia non graditi alla datrice di lavoro ovvero: dichiarazioni rese al medico competente aziendale in merito alla volontà della ricorrente di avviare un procedimento per mobbing; sopralluogo in azienda da parte dei

funzionari dello Spresal in seguito al ricorso proposto dalla ricorrente avverso il giudizio di idoneità del medico competente aziendale; segnalazione alla casa madre ... su sospette violazioni agli Standard of Business Contact avvenute all'interno della struttura aziendale e avvio di attività di verifica da parte della casa madre presso la sede di Roma; richiesta di riconoscimento di malattia professionale; interviste rilasciate alla stampa; ricorso avverso il primo licenziamento conclusosi con sentenza favorevole alla ricorrente, confermata in appello; iniziative giudiziarie per ottenere l'esecuzione della sentenza di primo grado avverso il primo licenziamento.

Ai sensi dell'art. 18 commi 1 2 L. 300/70 come modificato dall'art. 1 comma 42 L. 92/2012 "***1*** *Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.* ***2*** *Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali*".

Pertanto va dichiarata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente dalla società resistente con lettera del 21.10.2014 perché ritorsivo e per l'effetto va ordinato a ... -... spa di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della società resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura quantificata nelle conclusioni di cui in ricorso pari ad € 3.095,97, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.

La sig.ra ... ha chiesto altresì al capo n.4) delle conclusioni di cui in ricorso di volere accertare il danno subito dalla ricorrente a causa del licenziamento nullo e/o illegittimo e/o inefficace e di volere condannare ... al pagamento degli importi ivi indicati a titolo di risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale.

Si osserva che ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 92/2012 "*Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi*".

Tenendo presente l'enunciato fine "accelleratorio" perseguito dal Legislatore con la L. 92/2012 che ha predisposto un rito "veloce" volto all'accertamento dell'illegittimità dei licenziamenti soggetti alla tutela di cui all'art.18 L. 300/70, si deve ritenere che le domande "*fondate sugli identici fatti costitutivi*" siano domande che non appesantiscano il procedimento e che quindi non comportino la necessità di istruirlo in relazione a fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli rilevanti per la decisione, ritenendo questo Ufficio preferibile una interpretazione restrittiva in ragione della quale non possono

rientrarvi domande, come quella avanzata dalla ricorrente di risarcimento dei danni per licenziamento ingiurioso, per le quali, sia l'*an* che il *quantum* siano oggetto di contestazione e necessitino di una ulteriore istruttoria incompatibile con la struttura della prima fase del procedimento ex commi 47 e ss. art. 1 L. 93/2012.

Per le considerazioni che precedono devono dichiararsi inammissibili le domande risarcitorie di cui al punto n.4) delle conclusioni di cui in ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

visti gli artt. 1 commi 47 e seg. L. 92/2012, l'art. 18 commi 1 e 2 L. 300/70 come modificato dall'art. 1 comma 42 L. 92/2012:

1) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente dalla società resistente con lettera del 21.10.2014 perché ritorsivo e per l'effetto ordina a ... -... spa di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;

2) condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari ad € 3.095,97, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo;

3) dichiara inammissibili le domande risarcitorie di cui al punto n.4) delle conclusioni di cui in ricorso;

4) condanna la società resistente al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.500,00.

Roma 13.7.2015

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi